

## Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale di giustizia e polizia  
Palazzo federale Ovest  
3003 Berna

*Invio per posta elettronica (word e pdf):  
annemarie.gasser@bj.admin.ch*

### **Procedura di consultazione relativa alla modifica del Codice penale (riforma della pena detentiva a vita)**

Gentile Consigliera federale,  
Gentili signore, egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera in merito alla summenzionata procedura di consultazione, concernente la riforma della pena detentiva a vita. Le modifiche del Codice penale, unitamente al relativo rapporto esplicativo, sono stati da noi esaminati in collaborazione con i servizi interessati, in particolare le autorità penali.

La proposta di modifica in discussione intende adeguare singoli aspetti della pena detentiva a vita senza particolari modifiche di fondo. Si tratta, in particolare, di posticipare di due anni il primo esame della liberazione condizionale da una pena detentiva a vita (ovvero dopo 17 anni di detenzione anziché 15 come avviene attualmente), dell'abrogazione della liberazione condizionale straordinaria in maniera generalizzata, nonché del passaggio dal regime di esecuzione della pena detentiva al regime dell'internamento a vita dopo 26 anni in caso di concorso tra pena detentiva a vita e internamento a vita (mentre attualmente, ritenuto che le pene sono eseguite prima dell'internamento, nel caso di una pena detentiva a vita non può mai verificarsi il passaggio all'internamento).

Ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

#### a) In generale

L'obiettivo del progetto posto in consultazione, che fa seguito al rapporto del 26 novembre 2020 del Consiglio federale, è in particolare quello di adeguare la durata della parte di pena detentiva senza condizionale e disciplinare delle questioni esecutive in caso di concorso con l'internamento. Il Consiglio di Stato ritiene che, come peraltro espresso dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia nonché dalla Conferenza svizzera dei procuratori, a fronte dell'esiguo numero di

condanne a una pena detentiva a vita rispettivamente di concorsi con l'internamento a vita, non vi sia alcuna necessità di intervenire sulle basi legali in discussione.

b) Ai singoli articoli

- Art. 64 cpv. 3, 64c cpv. 6 e 86 cpv. 5 AP-CP

Il Consiglio di Stato condivide la proposta di posticipare il primo esame della liberazione condizionale in caso di pena detentiva a vita, attualmente fissato a 15 anni. Tuttavia, in ragione dell'aumento dell'aspettativa di vita nonché dell'estrema gravità dei reati che comportano una pena detentiva a vita, il termine ritenuto più corretto per il primo esame della liberazione condizionale sarebbe quello di 20 anni e non di 17 come proposto dal progetto in esame.

- Art. 86 cpv. 4 AP-CP

La scrivente Autorità non ha particolari osservazioni in merito all'abrogazione della liberazione condizionale straordinaria in maniera generalizzata ex art. 86 cpv. 4 CP; si ritiene comunque opportuno evidenziare che tale aspetto risulta essere fuori contesto rispetto all'oggetto della riforma in esame, che è quello della pena detentiva a vita.

- Artt. 64 cpv. 3<sup>bis</sup> e 64c cpv. 7 AP-CP

Ribadito che per l'esiguo numero di casi di concorso tra la pena detentiva a vita e l'internamento a vita non si reputa necessario intervenire attraverso modifiche legislative, lo scrivente Consiglio condivide l'opinione della Conferenza svizzera dei procuratori nonché della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia secondo le quali occorre specificare meglio cosa si intende con "*l'ulteriore esecuzione avverrà in conformità alle disposizioni dell'internamento*" in quanto tale norma risulta indeterminata e, pertanto, poco chiara. In secondo luogo, la norma proposta prevede il passaggio automatico dal regime di esecuzione della pena detentiva alle disposizioni sull'esecuzione dell'internamento dopo 26 anni, ciò che non è condivisibile poiché tale modifica è un tipico aspetto di politica criminale che non è possibile demandare a un principio applicato automaticamente, privando le competenti autorità di statuire nel merito in ogni singolo caso. Infine, la scrivente Autorità ritiene che tale modifica comporti un onere supplementare per i Cantoni, risultando essere sproporzionato rispetto al numero esiguo di casi.

Vogliate gradire i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Raffaele De Rosa

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

**RG n. 4530 del 27 settembre 2023**

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet